

Comune di Botricello

(Provincia di Catanzaro)

Via Nazionale, 240 C.A.P. 88070

UFFICIO SEGRETERIA

Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840

e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 21 del 06/09/2013

OGGETTO:

Approvazione regolamento comunale per il rimborso delle spese legali

L'anno duemilatredici, addì sei del mese di settembre, alle ore 18,00 nella sala consiliare di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto riportati:

N°	Cognome e Nome	Carica	PRESENTI	ASSENTI
1	CAMASTRA Giovanni Gino	Sindaco-Presidente	X	
2	VISCOMI Agostino	Consigliere	X	
3	VALEA Raffaele	Consigliere	X	
4	PUCCIO Giovanni	Consigliere	X	
5	RUSSO Gregorio	Consigliere		X
6	PROCOPIO Salvatore	Consigliere	X	
7	ALTILIA Emanuela	Consigliere	X	
8	TRIVOLO Giuseppe	Consigliere		X
9	RUSSO Fernando Antonio	Consigliere		X
10	VISCOMI Antonio	Consigliere		X
11	RANIERI Vincenzo	Consigliere		X
12	MURACA Angelo	Consigliere		X
13	LAPORTA Tommaso	Consigliere		X
14	ALTILIA Giuseppe Carmelo	Consigliere		X
15	AIELLO Salvatore	Consigliere		X
16	VALEA Salvatore	Consigliere		X
17	VISCOMI Rocco	Consigliere		X
TOTALE	Assegnati: 17	In carica: 17	6	11

Assiste il Segretario Comunale Avv. FERRUCCI GIUSEPPINA.

Il Signor CAMASTRA GIOVANNI GINO nella sua qualità di Sindaco-Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.



IL PRESIDENTE

Relaziona sull'argomento oggetto di trattazione illustrando alla Civica Assemblea il regolamento per la disciplina del rimborso delle spese legali, specificando che la predisposizione dello stesso s'è resa necessaria al fine di regolamentare una materia così delicata soprattutto per il Comune di Botricello in considerazione dell'elevata mole di contenzioso che si è accumulata negli anni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del presidente;

Letta la bozza di regolamento per il rimborso delle spese legali, composto da n. 7 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Con votazione unanime,


DELIBERA

Di approvare il Regolamento per il rimborso delle spese legali composto di n. 7 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 267/00.



COMUNE DI BOTRICELLO
PROV. DI CATANZARO
UFFICIO SEGRETERIA
Via Nazionale, 240 C.A.P. 88070
Tel. 0961/ 966815 – Fax 0961/ 966840
e-mail: ferrucci.botricello
@libero.it

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

1. OGGETTO


- 1. il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina del rimborso delle spese legali in favore di soggetti che esercitano funzioni amministrative (sindaci, assessori, consiglieri, organi commissariali ecc.), segretari comunali e dipendenti comunali che, in ragione del loro mandato o incarico o per compiti istituzionali legittimamente loro demandati o attribuiti, debbano sostenere per difendersi in procedimenti giudiziari per fatti o atti a loro imputabili direttamente connessi ad attività dai medesimi prestata a favore o nell'interesse del Comune.

2. PROCEDIMENTI

1 Procedimenti civili e penali

Il Rimborso delle spese legali relative ad un procedimento civile o penale è dovuto esclusivamente qualora sussistano tutte le seguenti condizioni essenziali ed inderogabili:

- a. diretta connessione del procedimento alla carica espletata o all'ufficio rivestito.
- b. Assunzione dell'onere di difesa sin dall'apertura del procedimento
- c. Scelta del legale di comune gradimento, quale espressione del " ruolo preventivo da parte dell'Amministrazione e del sistema di assistenza preventiva" ovvero della "opzione di comportamento di carattere preventivo da parte dell'amministrazione". La scelta del legale compete alla parte ed il "comune gradimento" si presume se il Responsabile del servizio non si oppone alla scelta entro 5 giorni liberi- esclusi festivi e prefestivi- dal ricevimento della comunicazione, con la precisazione che- al fine di rispettare il principio costituzionale di difesa in giudizio per tutti i cittadini- l'unica causa di esclusione del "comune gradimento" è collegata a situazioni di conflitto del legale con l'Ente, poiché difende altra parte contro l'Ente nel medesimo procedimento. In ogni caso, il Responsabile del servizio contenzioso dovrà sollecitamente e, comunque, entro il predetto termine comunicare alla parte e, per opportuna conoscenza, al legale nominato le modalità e le condizioni per l'assistenza legale ed il rimborso delle spese ai sensi del presente regolamento.
- d. Assenza di conflitto di interessi, quale situazione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione la quale agisce " anche a tutela dei propri diritti ed interessi" in modo che la vicenda processuale non abbia esiti che possano ripercuotersi negativamente sui suoi interessi o sulla sua immagine pubblica.
- e. Conclusione del procedimento con una sentenza o con un provvedimento che escluda la responsabilità. Il procedimento deve essere concluso con una sentenza o altro



provvedimento irrevocabile che, con specifico riferimento al processo penale, abbia assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, non potendosi ammettere il rimborso nei casi di semplice archiviazione del procedimento nonché in quelli di assoluzione con formule di natura processuale. E' escluso pertanto il rimborso nei casi di assoluzione perché il fatto non costituisce più reato o nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art.531 c.p.p. e' altresì escluso il rimborso nei casi in cui il giudizio penale venga definito ai sensi dell'articolo 444 e 459 del c.p.p..

1 Procedimenti riguardanti amministratori

Fermo quanto previsto al precedente par.2.1, al fine dell'ammissione al rimborso delle spese legali in favore di soggetti che esercitano funzioni amministrative (sindaci, assessori, consiglieri , organi commissariali ecc.), occorre che venga evidenziata dall'istante ed accertata dall'Ufficio precedente, l'esistenza di uno specifico nesso eziologico tra l'adempimento dell'ufficio e la perdita pecuniaria subita o subenda da parte dell'amministrazione locale .

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese legali sul presupposto di un comportamento incolpevole, non essendo ammissibile il rimborso sulla base del semplice dato della corresponsione delle spese legali, senza nulla dedurre sulla loro condotta.

2 Procedimenti contabili

Nei giudizi avanti alla Corte dei Conti il rimborso delle spese legali può essere effettuato esclusivamente nel caso in cui la Corte abbia accertato l'assenza di responsabilità. In ogni caso, ai sensi dell'art.10, comma 10 bis, D.L. n. 203/05, convertito con modifiche nella legge n. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

3.

PROCEDIMENTO DI RIMBORSO

1. Il rimborso comprende le spese relative all'assistenza di un legale e le spese processuali, ivi compresa la compensazione delle spese in sede civile, ed avviene previa presentazione della documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla disciplina regolamentare.
2. il rimborso può essere effettuato soltanto in presenza di giudizi conclusi con provvedimenti definitivi ed irrevocabili, passati in giudicato.
3. in ogni caso, la mancanza anche di una sola delle condizioni di cui all'art.2 costituisce legittima causa di diniego del rimborso delle spese legali.
4. l'ammissione al rimborso o il diniego sono motivatamente disposti dalla giunta comunale mediante atto deliberativo adottato sulla base dell'istruttoria e del parere reso ai sensi dell'art.49 TUEE.LL. a cura del servizio contenzioso.

4. LIMITAZIONI

1. in caso d'incarichi a più difensori, è ammesso il rimborso delle spese soltanto per quelle relative all'attività giudiziale svolta da un solo difensore, semprechè scelto di comune accordo ai sensi del precedente art.2.
2. nessun rimborso, inoltre, è dovuto in caso di consulenze, indagini tecniche, perizie ecc.
3. il rimborso delle spese sostenute per la difesa avrà luogo soltanto ed esclusivamente in relazione a quanto strettamente necessario alla difesa in giudizio, alla gravità e alla complessità della fattispecie. In ogni caso, non saranno rimborsate somme superiori agli onorari medi né somme a titolo di maggiorazione alcuna prevista dalle tariffe professionali.



5. ESCLUSIONI

Ad esclusione delle categorie di cui ai precedenti articoli, tutti gli altri soggetti che non sono dipendenti (che non sono, cioè, legati da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente) ne che abbiano svolto funzioni di amministratori, non possono godere delle norme sull'assistenza legale e/o sul rimborso delle spese legali, in quanto non godono delle norme proprie dei relativi CC.CC.NN.LL. né sono coperti da un mandato amministrativo o commissariale e, perciò, non è loro estendibile neanche il rapporto giusprivatistico del mandato ex art. 170315 cc...

Analogamente, e sempre escluso il diritto al rimborso (e/o all'assistenza) per gli "incaricati esterni", che esplicano la loro attività collaborativi con l'Ente in base a rapporti libero-professionali.

6. VISTO/PARERE DI CONGRUITA'

1. In ogni caso, il rimborso delle spese avviene previo visto di congruità del Consiglio dell'Ordine forense il cui costo è a carico del soggetto richiedente il rimborso.

1. Per quanto attiene alla liquidazione della parcella professionale, tuttavia, non è vincolante il parere del competente Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale"


7. ENTRATA IN VIGORE- DISPOSIZIONI FINALI


1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della delibera che l'approva e si applica alle fattispecie di richiesta di rimborso pendenti presso l'ufficio contenzioso e non ancora definite.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

PROPONENTE

VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;


IL RESPONSABILE TECNICO	<p>sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, esprime:</p> <p>PARERE FAVOREVOLE</p> <p>Data</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile Dott.a Giuseppina FERRUCCI</p> 
--------------------------------	---

IL RESPONSABILE CONTABILE	<p>sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria, della presente proposta di deliberazione, esprime:</p> <p>Data</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile</p> 
----------------------------------	---

<p>D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49</p> <p>UFFICIO SETTORE 1</p> <p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnica</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>FERRUCCI GIUSEPPINA</p>	<p>D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49 e 153</p> <p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile.</p> <p>Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.</p> <p>IL RESPONSABILE</p>
---	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente
CAMASTRA GIOVANNI GINO



Il Segretario Comunale
Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA


4 OTT. 2013

828

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi al N° 0 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al , ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000.

Botricello li, **4 OTT. 2013**

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- per la scadenza del termine di 15 dalla pubblicazione;
- per ch  dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000. N° 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI